

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1934

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BECCARIA, CONTESTABILE, TURINI e
LORUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1995

Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla
riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero
(ICE)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	*	7

ONOREVOLI SENATORI. - La promozione dell'immagine nazionale e del *made in Italy*, nel più ampio contesto dell'internazionalizzazione dell'impresa, è tema di grande rilevanza ed attualità per la nostra economia. Le previsioni più attendibili rivelano, per gli anni a venire, una continuata espansione della domanda estera, ma a ritmo progressivamente rallentato. È dunque tempo di por mano ai rimedi, ricordando che la concorrenza internazionale è sempre più accesa, e che la crescente globalizzazione degli scambi mondiali, suggellata recentemente con la firma degli accordi di Marrakech e l'istituzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), accentuano la necessità di una riforma intesa a consentire alle imprese italiane, sempre più coinvolte in questa fase di mondializzazione delle relazioni economiche, di poter validamente competere con i concorrenti stranieri. Gli strumenti di sostegno al commercio estero devono essere aggiornati in armonia con la rapida evoluzione del settore, talché l'auspicata ottimalità della riforma suggerisce un approccio globale. Tuttavia, l'ambito del prospettato intervento impone una serie di cautele.

Alcune tra le iniziative legislative pendenti dinanzi al Parlamento sanciscono la scomparsa del Ministero del commercio con l'estero, quale primo passo sul cammino della ristrutturazione dell'intera materia. Una misura così drastica evoca la necessità di subordinare modifiche di struttura alla messa in opera di un periodo sperimentale di transizione. Solo a seguito di questa verifica operativa, infatti, potranno scegliersi, con concreta cognizione di causa, le soluzioni più adeguate.

Una razionalizzazione delle strutture esistenti certo si impone: personalmente reputo improcrastinabile l'accentuazione di una funzione trasversale del Ministero del

commercio con l'estero. Tale funzione dovrebbe raccogliere e coordinare le competenze dei vari dicasteri nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione dell'impresa, studiare sul campo le soluzioni ottimali e metterle in atto anche in via sperimentale. Ciò significa la creazione di gruppi di lavoro, o *task forces*, con il compito di raccordare l'attività di diversi Ministeri prima di dar corso ad accorpamenti che incidono sulla struttura del sistema.

In linea di massima, le vie percorribili appaiono due. O si dà vita ad un rafforzato Ministero dell'economia, in cui confluiscono competenze di più ampio respiro anche a livello di programmazione industriale e commerciale, ovvero ci si concentra nella creazione di un Ministero delle imprese, incoraggiandone la vocazione all'internazionalizzazione a seguito del progressivo smantellamento degli ostacoli agli scambi.

La prima ipotesi va esaminata con prudenza, poiché l'istituzione di un Ministero per l'economia, nel contesto dell'attuale assetto istituzionale, comporterebbe reazioni a catena anche nell'ambito dei Ministeri «strutturali», quali il tesoro, il bilancio e le finanze.

La seconda alternativa, invece, sembra più rispondente alle attuali necessità produttive del nostro Paese, in una prospettiva di sviluppo che trascende i confini dell'economia per spingersi nell'ambito generale di una politica estera orientata verso l'integrazione e la globalizzazione della comunità internazionale. In un Ministero per le imprese, infatti, verrebbero a raccogliersi, in primo luogo, le problematiche che discendono dalla messa in opera dell'OMC, le misure da realizzarsi a favore della piccola e media impresa, e, in un contesto più ampio, il cuore della politica

a livello europeo e mondiale, da raccordarsi con il Ministero degli affari esteri.

L'accento cadrebbe, così, su un insieme di materie che fanno perno attorno all'esercizio dell'attività imprenditoriale e alla proiezione della stessa nell'ottica di un'economia globalizzata. Libertà di commercio ed internazionalizzazione delle imprese, assieme al dovuto sostegno alle piccole e medie imprese, costituirebbero il *leit motiv* di un Ministero di cruciale importanza, capace di porsi, in primo luogo, quale punto di riferimento circa il puntuale rispetto degli impegni derivanti dell'OMC e, più in generale, circa l'identificazione e soluzione dei problemi tecnici, giuridici e politici derivanti dalla piena attuazione del Trattato di Maastricht.

Questa problematica più generale viene adombrata, ma non affrontata, nel progetto di riforma che qui si propone, ove si contempla, nella sostanza, solo la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), intesa, tuttavia, quale primo momento di un processo di revisione di cui si anticipa una portata più generale.

L'ICE è il perno attorno al quale ruota l'intero sistema della promozione del prodotto italiano all'estero e della internazionalizzazione dell'impresa. I principali Paesi esportatori posseggono organizzazioni sostanzialmente omologhe rispetto all'ICE, anche se di natura diversa e con caratteristiche non sempre assimilabili a quelle del modello nostrano.

L'attività dell'ICE non è circondata da consenso generale. Già il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, contenente disposizioni urgenti per assicurarne il funzionamento, gettava le basi per una ristrutturazione dell'Istituto prodromica ad una compiuta riforma dello stesso.

La necessità di ultimazione della riforma è improcrastinabile per completare il processo di trasformazione e miglioramento già in corso.

I problemi dell'internazionalizzazione delle imprese sono urgenti e la concorrenza internazionale non consente soste. Specie le

piccole e medie imprese necessitano di un aggiornato quadro normativo, cui devono accompagnarsi efficaci interventi di sostegno. A tal fine si rivela imprescindibile l'opera continuativa dell'ICE, rinnovata ed efficiente, quale *passe-partout* per un agevole intervento nell'agone della concorrenza globale.

È intuitivo che già nella riforma dell'ICE dovranno adottarsi alcuni principi suscettibili di trasposizione nel contesto della preannunciata riforma generale. Ecco perchè il presente progetto possiede un valore aggiunto nell'ottica sopra accennata, caratterizzandosi quale «tela di fondo» della riforma secondo le linee guida in appresso riassunte.

La collaborazione tra gli organi pubblici e il mondo imprenditoriale deve considerarsi pregiudiziale al successo di ogni progetto di riforma. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei servizi da rendersi dall'ICE, specie, ma non solo, a favore delle piccole e medie imprese, sono permeati di pubblico interesse, in quanto esprimono un valore generale dell'economia italiana e una vocazione verso l'internazionalizzazione delle imprese nel cui ambito l'interesse di singoli operatori può collocarsi solo in maniera condizionatamente, od occasionalmente, protetta.

Ne segue che la promozione del commercio estero e la internazionalizzazione delle imprese costituiscono una funzione pubblica, talchè la corretta veste dell'ICE rimane quella dell'ente pubblico. Solo taluni servizi resi a favore di singoli soggetti utilizzatori possono essere previsti in un'ottica di mercato assolutamente concorrenziale e dietro equa e ragionevole remunerazione.

In questo contesto, può contemplarsi la creazione di società a norma del codice civile, con partecipazione anche mista. Lo stesso dicasi, con le varianti del caso, circa la partecipazione a consorzi e/o a raggruppamenti di natura più o meno istituzionalizzata.

Il presente disegno di legge, dopo aver previsto all'articolo 1 le linee guida della riforma, definisce all'articolo 2 la natura di ente pubblico dell'ICE, pur sottolineando la

necessaria adozione di metodi e tecniche gestionali ispirati a modelli imprenditoriali di marca civilistica. L'Istituto è munito di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e le sue funzioni tipiche consistono nella incentivazione, assistenza, consulenza, informazione e promozione circa il processo di esportazione delle produzioni italiane e di internazionalizzazione dell'impresa.

L'articolo 3 definisce i rapporti tra il Ministero del commercio con l'estero e l'ICE, riservando al Ministro il compito di indicare gli obiettivi di indirizzo politico ed economico, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo. L'ICE elabora un piano programmatico triennale con articolazione delle diverse funzioni e con inclusione di un piano economico-finanziario, suddiviso per annualità. Il piano prevede altresì la ripartizione di massima, per settore di attività, del contributo finanziario ricevuto dallo Stato, che forma oggetto di un accordo triennale di programma da stipularsi tra il Ministro e l'Istituto.

Gli organi dell'Istituto sono il Presidente, il Consiglio direttivo composto di quattro membri, l'Amministratore delegato, il Consiglio nazionale per l'internazionalizzazione dell'impresa composto da quindici membri, ed il Collegio dei revisori (articolo 4).

L'articolo 5 determina la struttura organizzativa dell'Istituto nonché gli obiettivi generali da perseguire nella logica di strategico decentramento e marcato radicamento sul territorio. L'Istituto opera attraverso uffici e sedi in Italia e all'estero, con l'intento di facilitare, anche sotto il profilo geografico e logistico, la messa a disposizione di servizi integrati a favore delle imprese, con riduzione allo stretto necessario di ogni formalità burocratica e con creazione di sportelli unici capaci di produrre offerte comprendenti anche «pacchetti» di natura finanziaria e assicurativa.

La collocazione delle diverse sedi ICE in Italia e all'estero è parte integrante di un piano strategico che deve rispondere a criteri di utilità, funzionalità e massimo rendimento. Gli stessi criteri sono previsti per la chiusura, apertura e ricollocazione delle

sedi ICE sul territorio nazionale e all'estero. Inoltre, nel perseguimento di ovvie sinergie, l'Istituto si collega, anche a livello regionale, con i vari soggetti pubblici operanti nel campo del commercio estero e dell'internazionalizzazione dell'impresa, anche in ossequio al disposto dell'articolo 23, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Sempre a livello regionale è altresì contemplata la possibilità di raggruppamento dei soggetti pubblici mediante la partecipazione degli stessi a consorzi e/o enti e/o società comuni, nonché la predisposizione di attività concertate tramite la stipulazione di accordi di programma. Lo stesso dicasi, con le varianti del caso, per quanto riguarda l'estero, dove il coordinamento dovrà essere realizzato con le camere di commercio italiane all'estero e, in ottica più generale, con le rappresentanze diplomatiche italiane. In quest'ultimo caso, fatta salva la rispettiva autonomia gestionale ed organizzativa, è previsto il perseguimento di un'attività coordinata, intesa al conseguimento di sinergie attraverso il regolare scambio di informazioni e la preordinazione di una razionale divisione di compiti.

Nel contesto di questa problematica, si prevede altresì, in attuazione del disposto dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la creazione di Comitati regionali di coordinamento per l'esportazione e l'internazionalizzazione dell'impresa.

Questi comitati operano in forma semplificata per quanto concerne la messa in opera di un'azione combinata dei soggetti impegnati in programmi promozionali regionali da realizzarsi all'estero. Tale risultato può essere conseguito tramite lo strumento della conferenza dei servizi cui partecipano tutte le amministrazioni interessate esprimendo *in loco* il loro assenso. Si evita in tal modo la laboriosa ricerca di molteplici approvazioni individuali, da ottenersi successivamente mediante il pellegrinaggio presso le sedi dei vari ministeri.

L'articolo 5 prevede, infine, che le sedi e gli sportelli all'estero abbiano natura di agenzia governativa e debbano, come tali,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere notificati all'autorità del paese ospitante.

A norma dell'articolo 6, il rapporto di lavoro è regolato da accordi aziendali di diritto privato, stipulati dal Presidente dell'ente e dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'articolo 7 detta le norme finanziarie, contabili e di bilancio riguardanti l'Istituto. Il finanziamento proviene principalmente dallo Stato, ma sono contemplati anche proventi per servizi speciali resi a favore delle imprese, e/o associazioni, e/o raggruppamenti individualmente considerati. I bilanci dell'Istituto devono essere redatti in modo chiaro, corretto e veritiero al fine di agevolare il giudizio sulla gestione e sull'eventuale responsabilità dei soggetti preposti alla stessa e sono soggetti a certifi-

cazione nei modi e nelle forme previste dalla normativa di riferimenti in tema di gruppi, società ed impresa. È altresì previsto che l'Istituto goda di un regime di esenzione fiscale.

L'articolo 8 dispone che il controllo sulla gestione finanziaria sia esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'articolo 9 riserva all'Istituto sui prodotti ortofrutticoli previsti dai regolamenti CEE, procedendo al riordino di tale funzione in un'ottica di decentramento e valorizzazione dell'autocertificazione da parte dei produttori.

Questi sono i punti principali di una riforma dell'ICE che dovrà costituire, come già precisato, il punto di partenza per un'opera di revisione più ampia e comprensiva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Riforma dell'Istituto nazionale
per il commercio con l'estero)*

1. La presente legge ha per oggetto la riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (di seguito definito «l'Istituto»), come primo momento di riforma del comparto del commercio estero e di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese (di seguito complessivamente definito «il Settore»), quali strumenti di una moderna politica industriale e commerciale, anche a seguito dell'adesione dell'Italia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

2. La riforma intende dar vita ad un sistema integrato di rilancio e potenziamento del Settore anche tramite il coordinamento delle funzioni dei soggetti pubblici colà operanti, riconsiderando il ruolo e le modalità di intervento di ciascuno di essi e promuovendo, se del caso, i necessari mutamenti a livello organizzativo e strutturale.

3. Obiettivo primario della riforma del Settore è quello di ottimizzare i servizi prestati dai soggetti pubblici, armonizzandoli con le esigenze delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, anche a carattere artigianale, nonché dei loro consorzi ed aggregazioni associative e territoriali (di seguito definite «le imprese»).

4. La riforma è imperniata sul principio che la promozione del commercio estero e della internazionalizzazione dell'impresa costituiscono una funzione pubblica, svolta dal Governo in collaborazione con le regioni, con gli enti di settore e con gli organismi più rappresentativi dei comparti produttivi.

Art. 2.

(Natura giuridica, ordinamento e funzioni dell'Istituto)

1. L'Istituto ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, adottando criteri di efficienza ed economicità, in esecuzione degli accordi di programma triennali conclusi con il Ministro del commercio estero (di seguito definito «il Ministro») di cui all'articolo 3.

2. L'Istituto ha natura di ente pubblico senza finalità di lucro ed ha la propria sede legale in Roma.

3. L'attività dell'Istituto è caratterizzata da efficienza operativa e modalità di gestione ispirate a modelli aziendali e privatistici.

4. In coerenza con il disposto della presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto saranno organicamente definiti e disciplinati dallo statuto (di seguito definito «lo Statuto»), che verrà predisposto dal Comitato direttivo ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Competono all'Istituto funzioni di incentivazione, assistenza, consulenza, informazione e promozione circa il processo di esportazione delle produzioni italiane e di internazionalizzazione dell'impresa, con particolare riferimento alla formazione manageriale e professionale, alla diffusione dell'immagine nazionale e del prodotto italiano nel mondo, alla distribuzione all'estero di beni e servizi italiani, nonché all'attrazione di imprese ed investimenti stranieri in Italia, anche mediante programmi di formazione, addestramento e familiarizzazione del personale estero con la realtà economica e giuridica del nostro paese e con la tradizione culturale dello stesso. Nei programmi di formazione e addestramento l'Istituto si giova dell'apporto

di Università e di altri istituti culturali e professionali pubblici e privati. È cura particolare dell'Istituto:

a) agevolare i processi di radicamento delle imprese italiane sui mercati esteri attraverso la costituzione di reti di penetrazione commerciale e l'insediamento di organizzazioni produttive e distributive *in loco*, raccomandando alle imprese il mantenimento di adeguati livelli di scorta, nonché la predisposizione di efficienti servizi di garanzia ed assistenza dopo la vendita;

b) stimolare ipotesi di *joint ventures* ed interscambio di natura industriale, commerciale e tecnologica con imprese straniere;

c) approfondire la ricerca all'estero di fonti di approvvigionamento di beni e servizi strategici per le imprese italiane;

d) attuare una politica di attrazione degli investimenti stranieri e l'insediamento di imprese estere in Italia.

Art. 3.

(Rapporti tra Ministero ed Istituto.
Programmazione e accordo triennale
di programma)

1. L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro il quale la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla presente legge e dallo Statuto.

2. Ferma restando la vigilanza del Ministro, l'Istituto gode della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, patrimoniale, contabile ed operativa, ed i suoi atti, ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla presente legge, non sono soggetti ad approvazione ministeriale.

3. Il potere di indirizzo politico e programmatico spetta al Ministro, il quale indica gli obiettivi generali, settoriali e di mercato in un quadro di coerenza con la politica economica perseguita dal Governo, tenendo nel debito conto le autonomie regionali e le realtà decentrate che caratterizzano l'assetto del paese. Tra questi obiettivi si curerà la messa in opera di un contesto

unitario, comprendente anche gli interventi di natura assicurativa e finanziaria finalizzati alla internazionalizzazione delle imprese, con lo scopo ultimo di ridurre al minimo gli incombenzi burocratici e le formalità amministrative, ponendo a disposizione delle imprese, su base delocalizzata, sportelli unici, quali fonti di offerta di servizi integrati sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

4. Tenuto conto degli obiettivi di indirizzo politico ed economico indicati dal Ministro, l'Istituto elabora ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico avente tra l'altro ad oggetto:

a) il quadro degli obiettivi, con l'indicazione dei mezzi, dei costi e dei tempi necessari al conseguimento degli stessi;

b) le modalità organizzative più appropriate al fine suddetto, con particolare riferimento alla collocazione, soppressione ed eventuale spostamento o accorpamento di sedi ed uffici in Italia ed all'estero;

c) il sistema di tariffazione;

d) la politica del personale;

e) il piano economico finanziario suddiviso per annualità, con precisazione della ripartizione di massima, per settori di attività, del contributo finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

5. Il piano programmatico forma oggetto di un accordo di programma di durata triennale, da stipularsi tra il Ministro e l'Istituto, nel quale risulta indicata, in particolare, l'entità del contributo finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). In caso di ritardo nella conclusione dell'accordo triennale di programma, il funzionamento dell'Istituto viene garantito attraverso l'esercizio provvisorio in base al bilancio relativo all'anno precedente.

6. Il potere di controllo sull'Istituto spetta al Ministro, il quale lo esercita nelle seguenti forme:

a) al termine di ciascun anno verifica, riferendone al Governo e al Parlamento, che l'Istituto abbia adempiuto agli impegni assunti nell'accordo di programma, conse-

guendo gli obiettivi colà previsti. La verifica si basa sulla relazione dell'Istituto, preparata e trasmessa al Ministro assieme al bilancio preventivo, a quello consuntivo ed ad un bilancio riclassificato, avente ad oggetto l'attività svolta nell'esercizio scaduto e nell'intero triennio, alla data di scadenza dello stesso. La relazione deve precisare lo stato di attuazione dei programmi ed il rapporto tra i costi sostenuti e i risultati conseguiti;

b) approva le delibere del Consiglio direttivo relative al bilancio preventivo e consuntivo e, qualora non previste nel piano triennale, le delibere aventi ad oggetto l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili, partecipazioni in consorzi, società ed altri enti strumentali alla sua attività come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere d) e g). Fatta salva la facoltà di chiedere delucidazioni, il Ministro deve intervenire entro trenta giorni dal ricevimento delle delibere o delle delucidazioni. Se entro tale termine non sopravviene un motivato diniego le delibere si intendono approvate.

Art. 4.

(Organi dell'Istituto)

1. Sono organi dell'Istituto il Presidente, il Consiglio direttivo, l'Amministratore delegato, il Consiglio nazionale per l'internazionalizzazione delle imprese (di seguito definito «il Consiglio nazionale») ed il Collegio dei revisori. Tutti i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. I loro compensi, ad eccezione di quello dell'Amministratore delegato, sono determinati con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il Presidente, scelto tra persone di riconosciuta professionalità, competenza ed esperienza nel Settore, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto direttivo e sovrintende all'attività dell'Istituto.

3. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri. I consi-

glieri, scelti tra esperti di riconosciute qualificazioni nel Settore, sono nominati dal Ministro. Il consiglio direttivo determina gli indirizzi operativi dell'attività dell'Istituto, predispone il piano programmatico triennale e ne controlla l'attuazione adottando a tal fine gli opportuni provvedimenti e curando, se del caso, gli eventuali aggiustamenti annuali.

4. L'Amministratore delegato, scelto tra persone di accertata esperienza manageriale, è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. L'Amministratore delegato, assunto con contratto dirigenziale di diritto privato che ne determina il compenso, cura la realizzazione degli scopi dell'Istituto, è integralmente responsabile dell'attività di gestione ed attua le delibere del Consiglio direttivo, al quale partecipa con voto consultivo, operando su delega dello stesso.

5. Il Ministro nomina il Consiglio nazionale di cui è Presidente. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri, cui si aggiungono, quali membri di diritto con diritto di voto, il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri, un Direttore generale del Ministero del tesoro, un Direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Direttore generale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonchè il Presidente dell'Istituto.

6. I quindici membri da nominarsi da parte del Ministro sono scelti tra:

- a) esperti di riconosciute qualificazioni scientifiche e professionali;
- b) presidenti delle regioni;
- c) presidenti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese anche a carattere artigianale;
- d) presidenti delle categorie maggiormente interessate all'esportazione;
- e) esponenti dei settori del credito e delle assicurazioni;
- f) presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi per l'esportazione o enti fieristici.

7. Il Consiglio nazionale adotta un proprio regolamento organizzativo sottoposto all'approvazione del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro. L'Istituto assicura le condizioni per il funzionamento del Consiglio nazionale, cui competono attribuzioni generali di consulenza ed assistenza al Governo, anche a seguito di specifiche richieste di consultazione da parte dello stesso. Gli emolumenti dei membri del Consiglio nazionale sono a carico del bilancio dell'Istituto. Il Consiglio nazionale contribuisce alla definizione delle strategie operative dell'Istituto, rendendo parere obbligatorio sul piano triennale, sui bilanci preventivi e consuntivi, sull'istituzione e soppressione di sedi in Italia ed all'estero, nonché su tutte le questioni allo stesso sottoposte dal Consiglio direttivo.

8. Il Collegio dei revisori, nominato dal Ministro, svolge le funzioni previste per i sindaci a norma del codice civile; è composto da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori dei conti e da un Presidente di sezione in servizio della Corte dei conti, cui spetta la funzione di presidente. I revisori dei conti partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 5.

(Struttura organizzativa dell'Istituto)

1. L'Istituto opera attraverso sedi all'estero ed uffici decentrati in Italia, con l'intento di facilitare, anche sotto il profilo geografico e logistico, la messa a disposizione di servizi integrati a favore delle imprese.

2. La presenza dell'Istituto, sia in Italia sia all'estero, dovrà rispondere ad una logica di strategico decentramento delle attività, di marcato radicamento sul territorio e di coordinamento dei diversi soggetti operanti nel Settore, nel rispetto di direttive aventi i seguenti obiettivi generali:

a) ottimizzazione del numero di sedi ed uffici, se del caso anche tramite soppressione o accorpamento degli stessi, secondo

criteri da indicarsi nel piano programmatico triennale;

b) ottimizzazione del numero di sedi ed uffici, se del caso anche tramite soppressione o accorpamento degli stessi, secondo criteri da indicarsi nel piano programmatico triennale;

c) partecipazione ad accordi orientativi od operativi con soggetti pubblici, tra cui le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli enti fieristici, nonché di convenzioni particolari, anche in forma consortile, con soggetti pubblici, privati, o misti, già esistenti ovvero da costituirsi, per lo svolgimento di specifiche attività;

d) creazione di società, previa autorizzazione del Ministro, aventi finalità strumentali e complementari al conseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto, con soggetti pubblici, privati o misti, anche stranieri. Nel caso di partecipazione a società comprendenti soci stranieri non appartenenti all'Unione europea, l'autorizzazione del Ministro è concessa di concerto con il Ministro degli interni ed il Ministro degli affari esteri;

e) creazione presso l'Istituto o presso gli uffici decentrati dello stesso o, se del caso, presso i soggetti di cui alla lettera c), di sportelli, o centri, integrati e polifunzionali, atti a fornire un servizio globale di informazione e di sostegno all'esportazione e alla internazionalizzazione delle imprese, comprendente, tra l'altro, l'offerta di servizi assicurativi e finanziari aventi questo specifico scopo. A questi centri competerà altresì di operare come soggetti intermediari per facilitare, anche mediante l'opportuna informazione, l'accesso delle imprese ai fondi strutturali delle Comunità europee;

f) istituzione, in attuazione del disposto dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di comitati regionali di coordinamento per l'esportazione e l'internazionalizzazione delle imprese (di seguito definiti «i Comitati regionali»). I Comitati regionali, da realizzarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono convocati e presieduti

dal Presidente della regione o dal suo assessore delegato. Fanno parte del Comitato regionale sette rappresentanti indicati dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative delle imprese, un rappresentante del sistema camerale regionale nonché i rappresentanti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del commercio estero, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del tesoro e dall'Istituto. Il Comitato regionale coordina, in coerenza con le direttive ministeriali e con il piano triennale dell'Istituto, i programmi promozionali regionali e le iniziative locali proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dai loro centri regionali; verifica gli obiettivi delle iniziative sui mercati esteri promosse a livello locale, integrando il piano dell'Istituto con le azioni di sostegno indirizzate alle specifiche e tipiche produzioni regionali; sollecita ed agevola la stipulazione di apposite convenzioni tra l'Istituto e gli enti interessati alla realizzazione di specifiche iniziative intese a valorizzare i distretti industriali ed i bacini produttivi di rilevanza regionale. Le deliberazioni del Comitato regionale, adottate nel corso dell'attività di coordinamento, valgono come conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se ed in quanto concordate tra tutte le amministrazioni intervenute, esse saranno sostitutive dei nulla osta e del benestare altrimenti necessari per le iniziative regionali da realizzarsi all'estero;

g) raggruppamento, sempre a livello regionale, dei soggetti pubblici operanti nel Settore, mediante la partecipazione degli stessi a consorzi, enti o società comuni, ovvero la predisposizione di attività concertate tramite la stipulazione di accordi di programma.

3. Funzione principale della presenza all'estero dell'Istituto è la promozione, assistenza e raccolta di informazioni a favore delle imprese italiane. Tale presenza dovrà

razionalizzarsi e potenziarsi nel rispetto delle seguenti direttive:

a) creazione, dove il mercato esistente o potenziale lo richieda, di nuove sedi od uffici e soppressione od accorpamento di quelli reputati non più strategici, in esecuzione di un disegno preordinato e contemplato nel piano programmatico triennale;

b) realizzazione di un coordinamento con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, italiane all'estero da potenziarsi, laddove le stesse ricevano un contributo di natura pubblica, mediante la presenza di una persona designata dall'Istituto nell'organo direttivo delle stesse;

c) raggruppamento delle sedi e degli uffici dell'Istituto, in un funzionale contesto logistico, assieme alle altre istituzioni pubbliche italiane collocate all'estero, privilegiando laddove possibile, le sedi indicate o messe a disposizione dalle rappresentanze diplomatiche italiane;

d) perseguimento, pur nella salvaguardia della rispettiva autonomia gestionale ed organizzativa, di un'attività coordinata intesa al conseguimento di sinergie attraverso il regolare scambio di informazioni e la preordinazione di una razionale divisione di compiti;

e) utilizzazione, anche in via sperimentale e con oculata strategia, di strutture aventi carattere di reversibile flessibilità, quali sportelli, recapiti e corrispondenti operanti all'estero;

f) presentazione, anche tramite società separate costituite a norma dell'articolo 5, comma 2, lettera d), di servizi speciali a favore di utenti pubblici e privati, con facoltà di applicare tariffe, fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, lettera c), atte a generare proventi come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b).

4. Le sedi, gli uffici e gli sportelli all'estero dell'Istituto sono uffici di rappresentanza, hanno natura di agenzia governativa e come tali devono essere notificati alle autorità del Paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche italiane.

Art. 6.

(Personale e rapporti di lavoro)

1. L'Istituto adotta tutte le misure funzionali al proprio disegno organizzativo e ad una moderna politica del personale e gestione del rapporto di lavoro, anche al fine di valorizzare le risorse umane, i percorsi di carriera e la formazione dei dipendenti, assicurando nel contempo efficienza ed economicità di gestione.

2. Il rapporto di lavoro del personale è regolato da accordi aziendali di diritto privato, stipulati dal Presidente dell'ente e dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il trattamento economico fa riferimento a quello previsto negli accordi collettivi di lavoro del settore privato dell'industria, del commercio o dei servizi che presenta maggiore analogia con la natura e le finalità dell'Istituto da individuarsi a norma dello Statuto, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono devolute al giudice ordinario.

3. A seguito di valutazione degli specifici requisiti di professionalità, delle caratteristiche della sede estera di temporanea destinazione e degli obiettivi ad essa assegnati, il Consiglio direttivo determina il trattamento economico accessorio spettante al proprio personale per i servizi svolti all'estero. Tale determinazione tiene conto, come limite massimo, del corrispondente trattamento goduto dai dipendenti del Ministero degli affari esteri fino alla qualifica di consigliere presso la rappresentanza diplomatica. Il Consiglio direttivo stabilisce le tabelle, i criteri di calcolo e di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto e quelle riservate al personale del Ministero degli affari esteri e determina annualmente tutte le altre eventuali maggiorazioni accessorie, quali i carichi di famiglia, di prima sistemazione, di rientro, di viaggio, di trasloco e di contributo abitazione. Il tratta-

mento economico accessorio del personale dell'Istituto all'estero è regolato dalla stessa normativa fiscale e contributiva applicabile al personale del Ministero degli affari esteri. I provvedimenti di cui sopra sono adottati previa consultazione delle rappresentanze sindacali.

Art. 7.

(Norme finanziarie, contabili e di bilancio)

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) un contributo annuale fisso, a carico dello Stato, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, per spese di funzionamento dell'Istituto;

b) un contributo statale annuale per l'attività promozionale, commisurato a quanto previsto nel piano economico-finanziario oggetto dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 5. I fondi così destinati non utilizzati nell'anno di riferimento potranno essere impiegati, per la stessa finalità promozionale anche negli anni successivi;

c) i proventi ricevuti dall'Istituto quali corrispettivi per i servizi speciali prestati agli utenti, siano essi pubblici o privati, ovvero derivati dalle convenzioni stipulate dall'Istituto ai sensi della presente legge;

d) gli utili delle società o consorzi costituiti a norma delle lettere d) e g) del comma 2 dell'articolo 5;

e) ogni altro provento di natura patrimoniale o di esercizio, anche derivante da progetti speciali.

2. La gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto, improntata alla più ampia autonomia, si svolge nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di impresa, nei limiti di compatibilità delle stesse con la natura e le funzioni dell'Istituto.

3. I bilanci dell'Istituto devono essere redatti in modo chiaro, corretto e veritiero al fine di agevolare il giudizio sulla gestione e

sulle eventuali responsabilità dei soggetti preposti alla stessa. I bilanci sono soggetti a certificazione nei modi e nelle forme previste dalla normativa di riferimento in tema di gruppi, società ed impresa.

4. L'attività posta in essere dall'Istituto non ha natura di attività commerciale. Essa non è soggetta ad imposizione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nè ad imposte sul reddito o patrimoniali di qualsivoglia natura. Questo regime di esenzione decorrerà dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma non si darà corso ad alcun recupero o rimborso in rapporto a quanto già maturato a carico dell'Istituto a titolo di imposte antecedentemente dovute.

Art. 8.

(Controllo sulla gestione finanziaria)

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente viene esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9.

(Controllo di qualità)

1. L'Istituto esercita i controlli sui prodotti ortofrutticoli previsti dai regolamenti CEE n. 1450/85 e 2251/92, procedendo al riordino di tale funzione in un'ottica di decentramento, economicità e valorizzazione dell'autocertificazione da parte dei produttori. A tal fine istituisce al suo interno una specifica struttura, promuovendo, per quanto di sua competenza, la messa in opera delle seguenti iniziative:

a) introduzione di un regime di certificazione volontaria della qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agroalimentari;

b) riconoscimento e abilitazione alla certificazione di enti ed organismi interessati;

c) adozione di un marchio di qualità per la filiera delle produzioni certificate;

d) armonizzazione dei criteri applicativi degli *standards* e delle norme di qualità.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate la legge 18 marzo 1989, n. 106, «*Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero*», il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, «*Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero*», nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

2. All'atto della pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione dello Statuto sarà abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, «*Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero*».

3. La legge 16 marzo 1976, n. 71, resta in vigore sino all'esaurimento dei programmi finanziari a valere sullo stato di previsione della spesa per gli anni sino al 1995 compreso.